



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

SEGRETERIA PROVINCIALE DI GORIZIA

Gorizia, 13 febbraio 2008

OGGETTO: PERSONALE INVIATO IN SERVIZIO DI MISSIONE ALL'ESTERO.

- Mancato rimborso delle spese occorrenti per il viaggio effettuato con mezzi propri, nonché della remunerazione dello straordinario, delle ore notturne e del servizio esterno -

AL MINISTERO DELL'INTERNO

- Ufficio rapporti sindacali - (a mezzo fax 06/46549560)

AL SIGNOR PREFETTO

AL SIGNOR QUESTORE

AL SIGNOR DIRIGENTE LA 4^a ZONA POLIZIA DI FRONTIERA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SIULP

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

R O M A

GORIZIA

GORIZIA

UDINE

TRIESTE

R O M A

Diversi dipendenti in servizio presso uffici di Polizia di Frontiera di questa Provincia sovente vengono inviati in servizio di missione all'estero.

In dette circostanze, in luogo di liquidazione delle spese di viaggio - *laddove effettuato con mezzi propri* - dell'indennità di servizio esterno, nonché delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario, di ore notturne e/o festive effettuate presso la sede estera, viene opposto un incomprensibile diniego da parte del locale Ufficio Amministrativo contabile della Questura.

Si tratta, ad avviso della scrivente O.S., di un'ingiustificata penalizzazione ai danni dei dipendenti interessati giacché vengono negati a loro diritti ampiamente consolidati dalla normativa contrattuale in materia.

Con riguardo alla richiesta di rimborso delle spese di viaggio quando effettuato con mezzi propri, e quindi liquidabile nella misura dell'equivalente costo del biglietto ferroviario, l'ufficio dianzi citato si limita a riferire che la vigente normativa non prevede tale ipotesi quando i viaggi concernono missioni internazionali.

Tale conclusione appare tanto dubbia quanto indimostrata. Il testo della norma contrattuale, infatti, non opera alcuna distinzione tra missioni effettuate in territorio nazionale rispetto a quelle estere. Nel silenzio della norma, pertanto, appare alquanto ingiusta l'interpretazione più penalizzante per il dipendente.

Anche gli aspetti relativi al mancato riconoscimento dell'indennità di servizio esterno, della remunerazione delle ore di lavoro straordinario oltre che di quelle festive e/o notturne effettuate all'estero sembrano sorretti dalla filosofia secondo cui: **“nel dubbio è meglio l'interpretazione più restrittiva per il dipendente”**. Non può bastare, infatti, anche in questo caso, il ricorso a previsioni risalenti agli anni 70 (*pre-riforma 121/81 e quindi prima che il rapporto di lavoro fosse regolato da contratto di lavoro*) e quindi affermare che per le missioni estere non è consentita la remunerazione delle citate previsioni contrattuali.

Affermare ciò, in altre parole, vuol che il personale inviato all'estero svolge la sua attività **“in regime di sospensione delle regole e dei diritti contrattuali in materia di orario di servizio”**.

In attesa di cortese riscontro, significando che si confida in una chiarificazione della problematica al fine di evitare antipatici contenziosi che la scrivente si vedrebbe costretta ad intraprendere anche in sede di tutela giudiziale, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Per la SEGRETERIA PROVINCIALE
Il Segretario Generale Giovanni Sammito